



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE
DISCIPLINARE D'INCARICO

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Reggio nell'Emilia conferisce alla società Cairepro soc.coop. con sede a Reggio Emilia in via Meuccio Ruini 6, 42124 Reggio Emilia, P.I. 01704960358, per le attività svolte da arch. Aniello Tafuro, l'incarico professionale per **il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione** in relazione all'intervento "Interventi urgenti di restauro e risanamento conservativo dei Chiostri di S. Pietro" come più dettagliatamente specificato all'art. 2.

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni oggetto del presente incarico comprendono lo svolgimento del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione (previste all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) relativamente alle seguenti attività:

- posa della pavimentazione in cotto del chiostro grande;
- lavorazioni di consolidamento puntuale di alcune strutture e di risanamento e restauro di alcuni elementi di finitura;

come indicate nel progetto esecutivo su unico livello afferente interventi di restauro e risanamento conservativo urgenti e imprevedibili, protocollato agli atti PG n. 121944 del 27/09/2018 e approvato con Determinazione Dirigenziale RUD 2018/1075 del 04/10/2018 "Chiostri di San Pietro". Interventi urgenti e imprevedibili di restauro e risanamento conservativo: approvazione del progetto esecutivo su un unico livello e delle procedure a contrarre".

In particolare le prestazioni di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione sono articolate in:

- verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento;
- verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento e con il fascicolo dell'opera;
- verifica dell'adeguamento da parte di ogni impresa ai rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, cooperazione e coordinamento delle attività, nonché reciproca informazione;
- verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali; segnalazione al committente le inosservanze alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal piano di sicurezza e coordinamento;
- predisposizione della sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente;
- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e predisposizione del fascicolo dell'opera nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori, o parte di essi, sia affidata ad altra o più imprese.

Nello svolgimento delle prestazioni l'affidatario dovrà tenere conto delle disposizioni impartite dal tecnico progettista e dal rup che consisteranno nell'indicazione delle necessità funzionali e dei requisiti che il progetto dovrà soddisfare.

In dettaglio:

- eventuali tavole grafiche dovranno essere georeferenziate e consegnate in una copia cartacea e su supporto informatico in formato .dwg; ciascun disegno deve essere realizzato in un numero di layer sufficiente a distinguere le varie parti;
- eventuali relazioni tecniche dovranno essere consegnate in una copia cartacea e su supporto informatico in formato .doc.
- eventuali computi metrici estimativi dovranno essere consegnati su programma compatibile con quelli in uso dal committente (STR).

Nello svolgimento delle suddette attività, il coordinatore per la sicurezza dovrà inoltre:

- fornire, per quanto di sua competenza, il supporto tecnico-amministrativo al responsabile dei lavori;

- svolgere i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera, e tenere conto, per quanto di sua competenza, di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale P. G. 4699/74 del 23/03/2007 di "RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI DI CATEGORIA, PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE".
- relazionare con cadenza settimanale/quindicinale/mensile la sua attività al rup ed al Direttore dei Lavori mediante comunicazioni scritte.

L'affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali, solo se espressamente richieste o ritenute necessarie; in questi casi resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'affidatario che resta l'unico referente per il committente.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il committente si impegna a:

fornire all'affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate; fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà del committente.

ART. 3 RICHIAMI NORMATIVI

L'incarico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, (sia generali che relative alle specifiche categorie di opere oggetto del presente incarico) con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010) e alle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, salute ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

ART. 4 TEMPI E MODI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Lo svolgimento delle prestazioni elencate all'art. 2 dovrà essere contemporaneo a tutta la durata dei lavori, dalla consegna all'ultimazione. Le prestazioni del presente servizio non danno luogo in alcun modo a vincolo di subordinazione, ma risultano inquadrabili nello schema di cui all'art. 2229 e segg. del C.C. L'affidatario è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi/servizi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

ART. 5 COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso è determinato sulla base dei parametri definiti dal DM 143/2013 e quantificato in **3.806,40 €** (di cui 3.000,00 € per competenze, 120,00 € per contributo integrativo 4% e 686,40 € per IVA 22%), comprensivi di ogni onere o spesa che il professionista dovrà sostenere per l'espletamento dell'incarico.

ART. 6 PAGAMENTO DEI COMPENSI

I compensi professionali relativi al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione saranno liquidati, previa trasmissione di regolare nota di pagamento/fattura, per acconti commisurati al 90% dell'ammontare delle opere e delle forniture liquidate in occasione dei singoli stati di avanzamento. Il saldo a conguaglio del compenso avverrà alla conclusione della prestazione professionale, compresa la consegna di tutta la documentazione richiesta.

Non si prevedono pagamenti in anticipazione di prestazioni o di spese (art. 2234 CC).

L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo. Il contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010.

ART. 7 INADEMPIENZA CONTRATTUALE, RISOLUZIONE, RECESSO E PENALI

Nel caso di inadempienze o gravi inesattezze, il committente può intimare all'affidatario del servizio di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso l'affidatario non dovesse provvedere, il committente si riserva la facoltà, previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al committente, senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese. In caso di ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati all'art. 4 e per cause ascrivibili all'affidatario, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo dell'1 (uno) per mille.

Nel caso in cui il ritardo complessivamente cumulato superi 100 (cento) giorni naturali e consecutivi il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di danno.

È facoltà del committente (art. 2227 del codice civile) recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno. Per la definizione delle circostanze, delle condizioni e delle modalità inerenti eventuali sospensioni, risoluzioni o recessi contrattuali, sono applicabili gli artt. 107, 108 e 109 del Dlgs 50/2016. L'affidatario può recedere dal contratto per giusta causa (art. 2237 cc).

ART. 8 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

Il professionista incaricato (art. 90, comma 8, D.Lgs. 263/2006) non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto l'attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano in riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti si estendono ai dipendenti del professionista incaricato, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

ART. 10 SPESE

Le spese conseguenti la stipula del contratto saranno a carico del professionista incaricato. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti; le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

ART. 11 SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.

1. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
4. L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.
9. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL DISCIPLINARE DI INCARICO

L'affidatario, accettando il presente servizio, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del Dlgs 165/2001 e all'art. 21 del Dlgs 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 102 comma 7 del Dlgs 50/2016;
- ritenere il compenso di cui all'art. 5 congruo all'impegno ed al contenuto professionale delle prestazioni richieste.
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità per l'espletamento del mandato professionale, tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento, di cui all'art. 83 del Dlgs 50/2016;

Il presente disciplinare è impegnativo per l'affidatario dopo la sua sottoscrizione, per il committente lo diverrà solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione.

Reggio Emilia, li _____

IL TECNICO
